

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

**LA QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER LAVORI DI IMPORTO (PARI O) SUPERIORE
A € 150.000,00
(D.LGS. 36/23)**

I REQUISITI

L'operatore economico che intende partecipare a una procedura di aggiudicazione deve possedere specifici **requisiti sia di ordine generale** (relativi alla sua situazione soggettiva) **sia di ordine speciale** (relativi alla sua idoneità professionale nonché alla sua capacità tecnica-professionale ed economica- finanziaria). La mancanza di tali requisiti è causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura o dall'aggiudicazione del contratto. La verifica dell'assenza di cause di esclusione e dei requisiti speciali di partecipazione è effettuata dalla stazione appaltante attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, alimentato tramite l'interoperabilità con la PDND e l'inserimento dei documenti dell'operatore economico. In virtù del rispetto del principio once only, non è possibile richiedere documenti che comprovano il possesso dei requisiti, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale o sono nella disponibilità della stazione appaltante (per effetto di una precedente aggiudicazione o accordo quadro o perché acquisibili tramite la piattaforma digitale nazionale dei dati).

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

art.94 - 98 D.Lgs 36/2023 Il legislatore ha compiuto un'opera di razionalizzazione della normativa, dedicando (nel Libro II -Parte V - Titolo IV - Capo II) una specifica disposizione per ogni aspetto relativo: i) alle cause di esclusione automatica (articolo 94); ii) alle cause di esclusione non automatica (articolo 95); iii) alla disciplina dell'esclusione (articolo 96); iv) alle cause di esclusione dei partecipanti a raggruppamenti (articolo 97); v) all'illecito professionale grave (articolo 98).

VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI

art.99 D.Lgs 36/2023
art.24 D. Lgs 36/2023
art.50 ter D.Lgs 82/2005 L'attività di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione esperita dalla stazione appaltante costituisce una fase fondamentale e imprescindibile di una procedura ad evidenza pubblica, atta a verificare l'affidabilità dell'operatore economico ai fini dell'affidamento di una commessa pubblica. I requisiti di partecipazione sono **requisiti di qualificazione** prescritti dalla legge o richiesti dalla stazione appaltante nel bando di gara, con cui i concorrenti dimostrano di possedere la capacità di eseguire correttamente l'opera o la fornitura o il servizio oggetto dell'appalto. La verifica si realizza attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, FVOE, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

art.100 D.Lgs 36/2023
art.30 all.II.12
D.Lgs36/2023

a) idoneità professionale;
b) capacità economica e finanziaria;
c) idoneità tecnica organizzativa ;
d) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
e) adeguato organico medio annuo.

Per gli appalti di lavori di importo **pari o superiore** a 150.000 euro è necessaria una specifica qualificazione dell'operatore economico. Essa è comprovata da un'attestazione rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati da ANAC e articolata in rapporto alle categorie di opere, generali o specializzate, e all'importo delle stesse. La presentazione da parte dell'operatore economico delle attestazioni adeguate ai lavori da appaltare è sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione e di esecuzione dell'appalto. Ai sensi dell'art.30 dell'allegato II.12 D.Lgs.36/2023, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Inoltre, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 dell'allegato II.12 D.Lgs. 36/2023. (art. 2 comma 2 allegato II.12 D.Lgs. 36/2023);

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorzio. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8 dell'allegato II.12 D.Lgs. 36/2023 ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.

Inoltre, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

L'esame dell'art.100 comma 4 e degli artt.1 e 28 dell'allegato II.12 di cui al D.lgs 36/2023, mette in evidenza un'incongruenza circa la necessità dell'attestazione SOA per i lavori di importo pari a € 150.000,00. Infatti gli articoli in questione definiscono l'area di operatività esprimendo il concetto di " pari o superiore " o " pari o inferiore " lasciando il dubbio se per i lavori " pari " a € 150.000,00 occorra o meno la predetta qualificazione. L'ANAC con la delibera 262 /2023 (e allegati III e IV) in relazione al FVOE, distingue i requisiti speciali per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici: "di importo pari o superiore a 150.000" e requisiti per gli esecutori di lavori " di importo inferiore a 150.000,00 euro ". Risulta pertanto che, per l'ANAC, l'attestazione SOA sia necessaria per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro

AVVALIMENTO	
Artt.104 e 132, comma 2, D.Lgs 36/2023 - art.26 allegato II.12 D.Lgs 36/2023	Il mancato possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti speciali, richiesti dal bando, non esclude la possibilità di partecipare alla procedura; questi infatti può usufruire, attraverso il contratto di avvalimento, delle capacità (dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali) possedute da altri soggetti, c. d. impresa ausiliaria. L'articolo 104 del D.Lgs 36/2023 introduce alcune novità derivanti da pronunce giurisprudenziali adottate a livello nazionale ed europeo. Il contratto di avvalimento deve avere forma scritta a pena di nullità e deve specificatamente indicare le risorse messe a disposizione dell'operatore economico per tutta la durata dell'appalto. L'avvalimento è un contratto normalmente oneroso, ma non è esclusa la gratuità, nel caso in cui corrisponda a un interesse, anche non economico, dell'impresa ausiliaria. Qualora il contratto di avvalimento sia volto ad acquisire il requisito necessario per partecipare a una procedura di appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, il contratto deve avere ad oggetto le dotazioni e le risorse che, se possedute, sarebbero state idonee a far conseguire all'operatore economico l'attestazione di qualificazione richiesta. Se invece l'avvalimento è finalizzato a raggiungere requisiti non trasferibili relativi all'idoneità professionale quali iscrizione nei registri pubblici o titoli di studio o professionali l'impresa ausiliare dovrà svolgere in proprio la prestazione. In questo caso si applicano le disposizioni del subappalto. Ai contratti concernenti i beni culturali non si applica l'istituto dell'avvalimento.
SUBAPPALTO	
Art.12 D.L. 47/2014 art.119 D. Lgs 36/2023	L'operatore economico, in possesso della qualificazione per la categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, può partecipare alle gare per l'affidamento di lavori pubblici, anche se privo delle qualificazioni previste dal bando per le categorie scorparabili, alla condizione, però, che affidi tramite subappalto le lavorazioni riconducibili alle predette categorie, a imprese in possesso delle necessarie qualificazioni (c.d. subappalto necessario o qualificatorio). A differenza del subappalto classico, espressione di una autonomia organizzativa, il subappalto necessario o qualificatorio è imposto dalla circostanza che l'operatore economico non possiede la qualificazione richiesta per la partecipazione alla gara. Mediante il subappalto l'aggiudicatario affida l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto aggiudicato a un subappaltatore. Costituisce altresì subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se il loro importo è superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o a 100.000 euro e l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% dell'importo del contratto. Previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, la stazione appaltante può indicare nei documenti di gara le prestazioni oggetto del contratto che devono essere eseguite direttamente dall'aggiudicatario e non possono essere subappaltate. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione.
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI (RTI/ATI) E CONSORZI ORDINARI DI OPERATORI ECONOMICI	
ART.65 comma 2 lett. e D.Lgs 36/2023 art.68 D.Lgs. 36/2023 art.30-31 all.II.12 D.Lgs 36/2023	Un'impresa che non possiede i requisiti tecnici, professionali o economici nella misura richiesta, si può associare temporaneamente ad altre imprese, in modo da cumulare i requisiti collettivi ed integrare le reciproche mancanze. Il raggruppamento si configura quindi come una forma di collaborazione di tipo occasionale che permette anche alle piccole aziende di prendere parte alle procedure di gara e di concorrere per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto. Al tempo stesso, il RTI consente alle Pubbliche Amministrazioni di avere una platea di operatori economici più vasta da cui selezionare la migliore offerta. Pertanto, gli operatori economici possono essere costituiti da raggruppamenti temporanei di imprese le cui quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Prima della presentazione dell'offerta le imprese raggruppate devono aver conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice. Attraverso l'istituto della " cooptazione " prevista dall'art.68 comma 12 del D.Lgs.36/2023 i concorrenti che si uniscono e che hanno i requisiti «possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati». La ratio dell'istituto della cooptazione è certamente quella di favorire le neonate imprese che si affacciano al mercato degli appalti e, dunque, di garantire la più ampia partecipazione delle PMI . Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto. Gli operatori economici possono essere costituiti da consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.
CONSORZI NON NECESSARI - CONSORZI STABILI	
art.67 D.Lgs 36/2023 art.32 all.II.12 D.Lgs 36/2023	Della categoria dei consorzi non necessari fanno parte i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ; i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.I consorzi stabili sono aggregazioni durevoli di soggetti che nascono da un'esigenza di cooperazione ed assistenza reciproca che operano come un'unica impresa. L'elemento qualificante dei consorzi stabili è la comune struttura di impresa, da intendersi quale azienda consortile, utile ad eseguire in proprio, ossia senza l'ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate, le prestazioni affidate a mezzo del contratto I requisiti generali (artt. 94 e 95) devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate designate quali esecutrici e dalle consorziate (anche non esecutrici) che prestano i requisiti al consorzio. Nel caso di lavori e servizi, le eventuali autorizzazioni o titoli abitativi richiesti per la partecipazione alla gara devono essere posseduti dalla consorziata esecuttrice . Solo per i consorzi stabili i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dal consorzio sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole consorziate; Il “cumulo alla rinfusa”i viene esteso a tutti i requisiti di ordine speciale .Se il consorzio funge da ausiliaria nell'ambito di un avvalimento, potrà prestare unicamente i propri requisiti e non anche quelli delle imprese consorziate.

QUALIFICAZIONE CATEGORIA DEI LAVORI OG.11	
art.18 comma 21 all.II.12 D.Lgs 36/2023	Gli operatori economici qualificati nella categoria OG.11 possono eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. Infatti la OG 11 è una categoria nella quale rientrano "la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30. Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11: a) categoria OS 3: 10 per cento; b) categoria OS 28: 25 per cento; c) categoria OS 30: 25 per cento.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI LAVORI DI RILEVANTE IMPORTO (pari o superiore a euro 20.000.000)	
art.103 D.lgs 36/2023 art.2 comma 6 all.II.12D.Lgs 36/2023	Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi: a) per verificare la capacità economico-finanziaria dell'operatore economico; in tal caso quest'ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto; in alternativa, la stazione appaltante può richiedere un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando; b) per verificare la capacità professionale per gli appalti per i quali è richiesta la classifica illimitata; in tal caso l'operatore economico fornisce prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, all.II.12 D.Lgs 36/2023 ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.
QUALIFICAZIONE PER LAVORI DI IMPORTO (PARI O) INFERIORE A € 150.000,00	
art.28 all.II.12 D.Lgs 36/2023	Ferma restando la disciplina in ordine al necessario possesso dei requisiti generali, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: REQUISITI DI QUALIFICAZIONE: a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); c) adeguata attrezzatura tecnica. Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
NOTA RELATIVA A LAVORI DI IMPORTO PARI A € 150.000,00	
art.100 comma 4 D.lgs 36/2023 art.1 e 28 all.II.12 D.Lgs 36/2023	L'esame dell'art.100 comma 4 e degli artt.1 e 28 dell'allegato II.12 del nuovo codice degli appalti, di cui al D.lgs 36/2023, mette in evidenza un' incongruenza circa la necessità dell'attestazione SOA per i lavori di importo pari a € 150.000,00. Infatti gli articoli in questione definiscono l'area di operatività esprimendo il concetto di "pari o superiore" o "pari o inferiore" lasciando il dubbio se per i lavori "pari" a € 150.000,00 occorra o meno la predetta qualificazione. L'ANAC con la delibera 262 /2023 (e allegati III e IV) in relazione al FVOE , distingue i requisiti speciali per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici: "di importo pari o superiore a 150.000" e requisiti per gli esecutori di lavori " di importo inferiore a 150.000,00 euro ". Risulta pertanto che, per l'ANAC , l'attestazione SOA sia necessaria per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro.
Rev. 0 del 15 maggio 2024- 1° emissione	
Documento redatto con il contributo delle Task force territoriali del progetto "1000 esperti PNRR" - Regione Siciliana	

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

L'ATTESTAZIONE SOA NELLA QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI (D.LGS. 36/23)	
Art.21 All.II.12 D.Lgs 36/2023, art.100 co.7 e co.4 D.Lgs. 36/2023	L'Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell'impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d'asta (pari o) superiore a € 150.000,00; essa attesta e garantisce il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori. L'Attestazione SOA ha validità quinquennale (sempre che ne venga verificata la validità al terzo anno dal primo rilascio) e viene rilasciata a seguito di un'istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall'impresa, facenti capo agli ultimi quindici esercizi di attività dell'impresa da appositi Organismi Privati autorizzati ad operare dall'ANAC " costituiti nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione «organismi di attestazione». Le SOA devono avere sede in uno Stato membro dell'Unione europea che attribuisca all'attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'esecutore di lavori pubblici. " L'Attestazione SOA qualifica l'azienda ad appaltare lavori per categorie di opere e per classifiche di importi. Le categorie di opere in cui si potrà ottenere la Qualificazione sono 52: - 13 di esse rappresentano opere di carattere generale (edilizia civile e industriale, fogne e acquedotti, strade, restauri, etc.) - 39 di esse sono riconducibili ad opere specializzate (impianti, restauri di superfici decorate, scavi, demolizioni, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, arginature etc.). La categoria di opere è legata all'attività aziendale ed alla tipologia dei lavori eseguiti dall'impresa durante il suddetto periodo di riferimento. Le classifiche di qualificazione sono 10; esse sono identificate da un numero romano e da un corrispondente controvalore, espresso in euro: I fino a euro 258.000, II fino a euro 516.000, III fino a euro 1.033.000, III bis fino a euro 1.500.000, IV fino a euro 2.582.000, IV bis fino a euro 3.500.000, V fino a euro 5.165.000, VI fino a euro 10.329.000, VII fino a euro 15.494.000, VIII oltre euro 15.494.000. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000. Esse abilitano l'impresa a partecipare ad appalti per importi pari alla relativa classifica accresciuta di un quinto (cioè incrementata del 20%). La classifica di importo è ovviamente commisurata alla capacità tecnica ed economica dell'impresa. Per Qualificazioni in classifiche maggiori alla II è necessario dimostrare il possesso di un Sistema di Qualità aziendale, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001. L'Organismo di Attestazione, in sede di istruttoria di qualificazione, è tenuto a verificare la veridicità e la sostanza di tutte le dichiarazioni e di tutti i documenti prodotti dall'impresa prima del rilascio dell'Attestazione SOA, sia attraverso l'interrogazione di sistemi informativi, sia contattando direttamente l'Ente competente.
	art 21 allegato art. 100 co,7, art 100 co.4
OG 1	Edifici civili e industriali
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo
OG 5	Dighe
OG 6	Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica
OG10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua e impianti di pubblica illuminazione
OG11	Impianti tecnologici
OG12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG13	Opere di ingegneria naturalistica

OS 1	Lavori in terra
OS 2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS 2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione
OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS 8	Opere di impermeabilizzazione
OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali
OS 12-A	Barriere stradali di sicurezza
OS 12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS 16	Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS 17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio
OS 18-B	Componenti per facciate continue
OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni dati
OS 20-A	Rilevamenti topografici
OS 20-B	Indagini geognostiche
OS 21	Opere strutturali speciali
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23	Demolizione di opere
OS 24	Verde e arredo urbano
OS 25	Scavi archeologici
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27	Impianti per la trazione elettrica
OS 28	Impianti termici e di condizionamento
OS 29	Armamento ferroviario
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 31	Impianti per la mobilità sospesa
OS 32	Strutture in legno
OS 33	Coperture speciali
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS 35	Interventi a basso impatto ambientale
Rev. 0 del 15 maggio 2024- 1° emissione	
Documento redatto con il contributo delle Task force territoriali del progetto "1000 esperti PNRR" - Regione Siciliana	

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR"
CUP: G61B21009850006

FAQ SULLA QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER LAVORI (D.LGS. 36/23)	
Cosa si intende per operatore economico ?	
art.65 D.Lgs. 36/2023 allegato I.1 D.Lgs 36/2023	Qualsiasi persona o ente (anche senza scopo di lucro) che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica.
Quali operatori economici possono partecipare ad una procedura di affidamento ?	
art.65 - comma 2 D.Lgs. 36/2023	a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
Cosa si intende per qualificazione di un operatore economico?	
allegato II.12 D.Lgs 36/2023	Il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura di affidamento ad evidenza pubblica.
Quale documento attesta il possesso dei requisiti di qualificazione per affidamento di lavori ?	
art.16 commi 1 e 2 allegato II.12 D.Lgs 36/2023	Il documento che attesta il possesso dei requisiti di partecipazione ad una procedura di affidamento ad evidenza pubblica è la attestazione SOA - L'operatore economico che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA (società organismi di attestazione) autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste

Quando non occorre l'attestazione SOA quale requisito di qualificazione ?	
art.28 all.II.12 D.Lgs 36/2023	Gli operatori economici che non possiedono l'attestazione SOA possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); c) adeguata attrezzatura tecnica. Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
Com'è strutturata l'attestazione SOA ?	
art.2 allegato II.12 D.Lgs 36/2023	L'Attestazione SOA qualifica l'azienda ad appaltare lavori per categorie di opere e per classifiche di importi. Le categorie di opere in cui si potrà ottenere la Qualificazione sono 52: - 13 di esse rappresentano opere di carattere generale (edilizia civile e industriale, fogne e acquedotti, strade, restauri, etc.) - 39 di esse sono riconducibili ad opere specializzate (impianti, restauri di superfici decorate, scavi, demolizioni, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, arginature etc.). La categoria di opere è legata all'attività aziendale ed alla tipologia dei lavori eseguiti dall'impresa durante il periodo di riferimento previsto dalla norma Le classifiche di qualificazione sono 10; esse sono identificate da un numero romano e da un corrispondente controvalore, espresso in euro: I fino a euro 258.000, II fino a euro 516.000, III fino a euro 1.033.000, III bis fino a euro 1.500.000, IV fino a euro 2.582.000, IV bis fino a euro 3.500.000, V fino a euro 5.165.000, VI fino a euro 10.329.000, VII fino a euro 15.494.000, VIII oltre euro 15.494.000. Esse abilitano l'impresa a partecipare ad appalti per importi pari alla relativa classifica accresciuta di un quinto
Un operatore economico può partecipare ad procedura di affidamento pubblico se non possiede alcuni requisiti di qualificazione ?	
Art.104 e 119 D.Lgs 36/2023	L'operatore economico può acquisire le qualificazioni mancanti attraverso gli istituti del subappalto (subappalto necessario o qualificatorio) o dell'avvalimento o attraverso la costituzione di un raggruppamento temporaneo d'impresa .
Quali lavori possono essere oggetto di subappalto qualificatorio ?	
art.31 comma 7 all.I.7 D.Lgs 36/2023	I lavori che possono essere oggetto di subappalto (necessario o qualificatorio) sono le categorie di opere scorporabili, sia generali che specializzate. Tali lavori sono considerati a qualificazione obbligatoria, ovvero l'aggiudicatario, per eseguirle, dovrà essere in possesso della relativa qualificazione, oppure dovrà necessariamente ricorrere al subappalto. In sostanza l'operatore economico in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente per l'importo totale dei lavori può partecipare alle gare per l'affidamento di lavori pubblici, anche se privo delle qualificazioni previste dal bando per le categorie scorporabili, alla condizione, però, che affidi in subappalto le lavorazioni riconducibili alle predette categorie ad imprese in possesso delle necessarie qualificazioni.
Quali sono le categorie di opere scorporabili?	
Art. 31 comma 7 All.I.7 D.Lgs 36/2023,	Nel nuovo codice dei contratti è venuta meno la definizione delle categorie scorporabili secondo limiti generali ed è rimessa alla Stazione Appaltante individuare la categoria prevalente e le categorie scorporabili. Infatti all'art 31 All. I.7 è disposto che le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare: a) la categoria prevalente; b) le categorie scorporabili; c) nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b), le categorie di opere relative a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, individuate ai sensi dell'allegato II.12 al codice.

<i>Qual è la differenza tra subappalto di opera semplice e subappalto qualificatorio ?</i>	
art.31 comma 7 all.I.7 D.Lgs 36/2023	Nel subappalto semplice l'affidamento a terzi di una parte delle prestazioni oggetto dell'appalto è frutto di una libera scelta imprenditoriale essendo il concorrente già in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, il subappalto qualificatorio si configura invece come necessario perché l'affidamento in subappalto (ad un soggetto in possesso delle pertinenti qualificazioni) dell'esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili è imposto dal difetto di qualifica del concorrente a eseguire tali tipo di prestazioni.
<i>L'operatore economico come può qualificarsi attraverso l'avvalimento ?</i>	
Art.104 D.Lgs 36/2023 art.26 all.II.12 D.Lgs 36/2023	Per la qualificazione in gara, il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione mediante avvalimento, l'impresa ausiliata presenta alla SOA la dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria assume l'obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA rilasciata mediante avvalimento. L'impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione mediante avvalimento, deve possedere: a) i requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, dell'allegato II.12 D.Lgs. 36/2023 in proprio; b) i requisiti di cui all'articolo 18, commi da 5 a 25, dell'allegato II.12 D.Lgs. 36/2023 anche mediante i requisiti resi disponibili dall'impresa
<i>Qual è la principale finalità dei raggruppamenti temporanei di concorrenti?</i>	
art.65 comma 2 lett.d ed e D.Lgs 36/2023 art.68 D.Lgs. 36/2023 art.30-31 all.II.12 D.Lgs 36/2023	I raggruppamenti temporanei sono una forma associativa nella quale, l'impresa che non possiede i sufficienti requisiti può aggregarsi con altre imprese; lo scopo è di unire le competenze ed attrezzature di tutti gli associati per garantire il possesso dei requisiti richiesti ed in questo modo, concorrere alla gara d'appalto.
<i>L'impresa può partecipare ad una procedura di affidamento sia quale operatore singolo che all'interno di un raggruppamento ?</i>	
art.68 comma 14 D.Lgs 36/2023	E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti salvo che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
<i>Cosa caratterizza i consorzi stabili ?</i>	
ART.65 comma 2 lett.d D.Lgs 36/2023 art.67 D.Lgs. 36/2023 art.32 all.II.12 D.Lgs 36/2023	Il Consorzio Stabile si caratterizza per la possibilità di qualificarsi attraverso i requisiti delle proprie consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano designate o meno in gara per l'esecuzione del contratto d'appalto. Il consorzio è responsabile dell'esecuzione delle prestazioni anche quando per la loro esecuzione si avvale delle imprese consorziate (le quali comunque rispondono solidalmente al consorzio per l'esecuzione).
<i>Con quali modalità la Stazione Appaltante può verificare la qualificazione dell'operatore economico ?</i>	
Art. 24 D.Lgs 36/2023	Le Stazioni Appaltanti possono verificare la qualificazione dell'operatore economico tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE). Tale documento consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è obbligatorio per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa. Esso permette: a) alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici; b) agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

Per i lavori di importo superiore a euro 20.000.000,00 gli operatori economici devono possedere particolari requisiti di qualificazione ?

art.103 D.lgs 36/2023 art.2 comma 6 all.II.12	Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre ai requisiti di cui all'articolo 100, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi in relazione alla capacità economico-finanziaria e alla capacità professionale per gli appalti per i quali è richiesta la classifica illimitata. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.
Rev. 0 del 15 maggio 2024- 1° emissione	
Documento redatto con il contributo delle Task force territoriali del progetto "1000 esperti PNRR" - Regione Siciliana	